

STATUTO

**CASA AMICA 2.0 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA PADUANO 35

Numero REA: BR - 259657

Codice fiscale: 02799020744

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

altre cooperative sociale o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità.

Art. 12 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA

Il funzionamento della cooperativa è regolato dallo statuto qui di seguito riportato, statuto che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.

Nello statuto sociale sono contenute le regole per l'ammissione di nuovi soci cooperatori, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'organo amministrativo e dell'eventuale collegio sindacale, per lo scioglimento della cooperativa e tutte le altre regole relative al funzionamento della cooperativa stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Articolo 13 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, i comparenti autorizzano il Notaio rogante a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione della cooperativa presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15 - PRIVACY

Le parti comparenti dichiarano di essere state informate in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs.21 novembre 2007,n. 231 e successive modifiche ed integrazioni).

Le parti comparenti dichiarano di avere ricevuto l'informativa di legge, che consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali.

Art. 16 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della cooperativa.

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa sociale di tipo A ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 denominata

"CASA AMICA 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.".

Articolo 2 - FINALITÀ

La cooperativa persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale.

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza;
- attività e servizi di assistenza domiciliare e residenziale;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione, case famiglia, case alloggio, comunità terapeutiche sia residenziali e sia semi-residenziali;
- centri diurni e altre strutture con carattere amministrativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione alle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno in favore delle persone deboli e svantaggiate e di affezione ai loro diritti.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è

altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Mesagne.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della cooperativa e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli soci e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070.

La cooperativa può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli soci.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La cooperativa è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La cooperativa non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli soci e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con cooperativa, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Imprese.

A tal fine la cooperativa potrà istituire apposito libro,

con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - NORME APPLICABILI

Articolo 8 - LEGGI SPECIALI E NORME SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

- le norme speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività di impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare:
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa, ai sensi degli artt. 2545-quaterdecies e seguenti del codice civile, è altresì sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione eventualmente previsti dalle leggi speciali.

Articolo 10 - MUTAMENTO DELLE NORME APPLICABILI

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2, codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

SEZIONE III - SOCI COOPERATORI

Articolo 11 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di partecipazione il cui valore nominale deve essere determinato entro i limiti di legge. Il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti sono regolati ai sensi del successivo articolo 13.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del codice civile non si applicano:

- in caso di conferimento di beni in natura o crediti;
- nei casi previsti dagli artt. 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile;

- con riferimento ai soci cooperatori diversi dalle persone

fisiche.

Possono altresì essere ammessi come soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze. Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non instaurano rapporti mutualistici con la cooperativa, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori - si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a cooperativa che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 12 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527 terzo comma del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa, soggetti (anche sprovvisti dei requisiti di cui sopra in grado di concorrere, anche solo parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge quali di seguito specificati, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento della delibera di ammissione. La delibera di ammissione, anche in conformità a quanto eventualmente meglio indicato da apposito regolamento, stabilisce altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 2527 ultimo comma del codice civile, il nuovo so-

cio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri

soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 13 - DOMANDA DI AMMISSIONE E CONFERIMENTI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta di cui all'art. 39 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, il quale viene di conseguenza invitato ad eseguire il versamento, ai sensi del comma successivo. La deliberazione di ammissione viene annotata a cura dell'Organo amministrativo sul libro dei soci solo dopo che il nuovo ammesso abbia eseguito i versamenti dovuti.

I soci ammessi dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei seguenti termini:

- almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Il rimborso delle eventuali spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 14 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 15 - DIRITTI DEI SOCI

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge. Spettano in particolare ai soci cooperatori:

- i diritti di controllo e ispezione previsti dal presente statuto e dall'articolo 2476 comma 2 del codice civile. Essi hanno pertanto diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, personalmente ovvero tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;
- il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza;
- il diritto di intervento in assemblea;
- il diritto di voto in assemblea.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Articolo 16 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, la quale deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento nonché i motivi fondanti del recesso. Si applicano i termini di cui all'art. 2437-bis del codice civile.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-

strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-

tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale di cui al presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 17 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, ai sensi della clausola arbitrale di cui al presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 18 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla competenza arbitrale ai sensi della clausola di cui al presente statuto.

Le impugnazioni dei menzionati provvedimenti sono promosse, a pena di decadenza, entro i termini di cui ai precedenti articoli.

Articolo 19 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 23 e 24, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo.

In mancanza si provvede alla liquidazione.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione.

Articolo 21 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO E RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

SEZIONE IV - SOCI SOVVENTORI

Articolo 22 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Articolo 23 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso

deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 24 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 25 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo 26 - STRUMENTI FINANZIARI

La Cooperativa può emettere, ai sensi dell'art. 2526 ultimo

comma del codice civile e con deliberazione dell'organo ammi-

nistrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

I possessori degli strumenti finanziari non partecipativi deliberano in assemblea speciale sulle materie indicate ai sensi dell'art. 2541 del codice civile.

SEZIONE V - IL PATRIMONIO

Articolo 27 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Articolo 28 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 1, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

Articolo 29 - RACCOLTA FONDI

La cooperativa può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 30 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche,

dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15

giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle cooperative da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della cooperativa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 32 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli soci può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

Articolo 33 - FINANZIAMENTI

La cooperativa potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di ri-

sparmio tra il pubblico.

La cooperativa può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 c.c. La delibera determinerà il valore nominale e le caratteristiche di ciascun titolo, i limiti e le modalità dell'emissione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, con particolare riferimento al diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi ed alla circostanza se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento della cooperativa. La relativa delibera è di competenza dei soci ed è assunta con le maggioranze qualificate previste per la modifica dell'atto costitutivo.

SEZIONE VI - ORGANI SOCIALI

VI.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA

Articolo 34 - LA GESTIONE DELL'IMPRESA

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla cooperativa, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Articolo 35 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento del-

le loro funzioni;

- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;

- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;

- cura la tenuta della contabilità dell'ente;

- effettua verifiche e controlli contabili;

- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci secondo le modalità di decisione di cui al presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche soci ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non soci, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 36 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea dei soci provvede alla loro sostituzione.

Articolo 37 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea dei soci in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed in-

dirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea dei soci e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 38 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, an-

che disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 39 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 40 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 42 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 42 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni socio o almeno un decimo dei soci in caso di più di 500 soci, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia é fatta da almeno un ventesimo dei soci, l'organo di control-

lo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte del socio o dei soci all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dalla cooperativa rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto della cooperativa indipendentemente dalla carica ricoperta.

VI.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 43 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli soci può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dalla cooperativa.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli soci al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli soci possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 44 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La cooperativa deve nominare un revisore legale dei conti o una cooperativa di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto.

VI.3 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 45 - DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nella sede o altrove in Italia, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica ovvero altri mezzi similari, fatto pervenire agli a-

venti diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

L'assemblea può essere altresì convocata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni. In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. In particolare è necessario:

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che in tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione venga predisposto il foglio delle presenze, anche su supporto informatico;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 46 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera su tutti gli oggetti riservati

alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto,

nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Essa, tra l'altro:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo;
- approva i regolamenti interni;
- delibera le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2436 del codice civile. Il relativo verbale è redatto da notaio;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

L'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto cooperativa, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

Articolo 47 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA, VOTAZIONI E DECISIONI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo quanto di seguito specificato. Quando si tratta di deliberare sullo

scioglimento anticipato della cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

SEZIONE VII - IL BILANCIO

Articolo 48 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge. Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate

comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomi-

la virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 49 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della cooperativa gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli soci.

Art. 50 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, anche secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio e nel ri-

spetto della normativa vigente, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta ovvero altre modalità ammesse, anche ai sensi dell'art. 2545-sexies ultimo comma del codice civile.

Articolo 51 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la cooperativa deve tenere:

- il libro degli soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 - SCIoglimento DELLA COOPERATIVA E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie ai sensi della normativa vigente ed in particolare degli articoli 2522 terzo comma, 2545-duodecies e 2545-septiesdecies codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nell'ordine e con le modalità prescritte ovvero ammesse dalla normativa vigente in materia, tra cui, in particolare nelle seguenti forme:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti (ove emessi);
- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- ripartizione tra i soci delle riserve divisibili e corrispondenza ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità individuati dall'assemblea nella decisione di sciogli-

mento.

Articolo 53 - REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 2.

Articolo 54 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, la cooperativa viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 55 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative cooperative. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle cooperativa a responsabilità limitata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, altresì, le norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Richiesto,
io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.

Dell'atto stesso, ho dato lettura, ai comparenti i quali a mia interpellanza dichiarano di essere lo scritto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano a norma di legge con me Notaio.

Consta di sedici fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su sessantuno facciate e fin qui sulla sessantaduesima. Sottoscritto alle ore diciannove e dieci.

F.TO MOLFETTA MIRELLA - F.TO MATTEO STRIDI - F.TO PASIMENI SERENA - F.TO GIUSEPPE AMBROSI NOTAIO (SIGILLO)

29 di 29